



Bruxelles, 6.8.2018  
COM(2018) 574 final

2018/0303 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo")<sup>1</sup> in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo interinale di partenariato economico UE-Africa centrale**

Obiettivo dell'accordo è istituire un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico regionale completo conforme all'accordo di Cotonou. Ad oggi la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun. L'accordo si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.

#### **2.2. Il comitato APE**

Il comitato APE è l'organismo istituzionale misto dell'accordo. A norma dell'articolo 92 dell'accordo, il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. Il comitato adotta le proprie decisioni per consenso. Il funzionamento del comitato APE è descritto nel suo regolamento interno<sup>2</sup>.

#### **2.3. L'atto previsto del comitato APE**

Il [data], nella sua quarta riunione, il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione (di seguito "l'atto previsto").

L'articolo 102 dell'accordo dispone che il comitato APE può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie per quanto riguarda l'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.

La finalità dell'atto previsto è apportare le modifiche all'accordo resesi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 102, paragrafo 3, dell'accordo, il quale recita: "*Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea sul presente accordo. Il comitato APE può decidere in merito a misure transitorie o emendamenti necessari.*"

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

La Repubblica di Croazia ha aderito all'UE il 1° luglio 2013 e ha depositato il suo atto di adesione all'accordo l'8 novembre 2017 presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. La clausola di adesione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, dell'accordo,

---

<sup>1</sup> GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.

<sup>2</sup> GU L 17 del 21.1.2017, pag. 46.

prevede l'"adesione automatica" della Croazia allo stesso mediante il deposito di un atto di adesione. Per quanto riguarda le modifiche successive necessarie per via dell'adesione, la clausola di adesione prevede una decisione del comitato APE.

L'Unione dovrebbe quindi stabilire la posizione che dovrà essere assunta in merito all'adozione dell'atto previsto del comitato APE in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo.

Il presente progetto di decisione del Consiglio contiene in allegato un progetto di decisione che dovrà essere adottata dal comitato APE.

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, ai territori degli Stati firmatari dell'Africa centrale (Camerun).

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>3</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato APE è un organo istituito dall'accordo.

A norma dell'articolo 102 dell'accordo, relativo all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione, il comitato APE può adottare misure transitorie o apportare emendamenti necessari all'accordo in caso di una nuova adesione all'Unione.

L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 102 dell'accordo in quanto comporta modifiche di un accordo internazionale che già vincola l'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano gli scambi e le questioni commerciali. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

La decisione del comitato APE apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (di seguito "l'accordo")<sup>4</sup>,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato concluso a nome dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") tramite la decisione 2009/152/CE<sup>5</sup> e si applica a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.
- (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013.
- (3) La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo l'8 novembre 2017 depositando un atto di adesione.
- (4) A norma dell'articolo 102 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.
- (5) Nella sua riunione annuale del [data], il comitato APE è chiamato ad adottare la decisione relativa alle misure di adeguamento necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione annuale del [data] del comitato APE istituito dall'accordo in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione deve basarsi sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

---

<sup>4</sup> GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.

<sup>5</sup> GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1.

*Articolo 2*

Dopo l'adozione, la decisione del comitato APE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*